

 CITTÀ DI GIUSSANO	PROV. di Monza e Brianza	sigla C.C.	numero 51	data 29/10/2018
<p>Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</p>				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 21:15 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

	Nominativo	P	A		Nominativo	P	A
1	RIVA MATTEO		A	10	GALIMBERTI GRETA	P	
2	BEACCO EMANUELA	P		11	PIROVANO LETIZIA	P	
3	BOTTA MATTEO	P		12	STAGNO LUIGI		A
4	BRUNATI ALICE	P		13	TAGLIABUE STEFANO	P	
5	CORIGLIANO ADRIANO	P		14	TREZZI ETTORE		A
6	CORTI MARCO		A	15	TRIVINI BELLINI SILVIA	P	
7	D'ASARO STEFANIA	P		16	VIGANO' DANIELE		A
8	ELLI PIERLUIGI	P		17	ZAPPINO VINCENZO	P	
9	FERRO' IRINA	P				12	5

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: Stagno Luigi.

Partecipano gli assessori: Nespoli Emilio Antonio, Soloni Roberto, Vigano' Stefano, Gariboldi Erminia, Grosso Elisa

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Filippo Ballatore.**

Il Consigliere **Pierluigi Elli**, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto 3 dell'o.d.g.

Il Presidente apre la seduta e cede la parola all'Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Vigilanza e Viabilità **Stefano Viganò** per l'illustrazione dell'argomento avente ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione al 31 dicembre 2017*" (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell'ufficio Segreteria).

Si dà atto che alle ore 21.30 è entrato in aula il Sindaco Matteo Riva. presenti n.13

Chiusa la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Premesso:

- che l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), così come modificato dal successivo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo", dispone che "*le Amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2 del T.U.S.P. e s.m.i. come di seguito evidenziato:
 - "a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*";

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 48 del 18 settembre 2017 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P. e s.m.i., questo Ente ha provveduto ad

effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 approvando il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie detenute, identificate in AEB S.p.A. e Brianzacque S.r.l., considerato il rispetto delle prescrizioni normative in materia, con riferimento all'articolo 4, comma 1 e comma 2 lettera a) ed articolo 20, comma 2 del T.U.S.P.;

Riscontrato che l'esame ricognitivo delle partecipazioni effettuato con delibera di Consiglio n°48 del 18/9/2017 ha tenuto conto di quanto specificato all'art. 2, comma 1 lettera g) del T.U.S.P. in merito alla definizione di "*partecipazione indiretta*" e pertanto ha preso in considerazione le sole *partecipazioni dirette*, posto che il Comune di Giussano non partecipa indirettamente a società per il tramite di soggetti controllati;

Considerato:

- che l'art. 20, comma 1 del citato D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede che "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. . . . omissis*";
- il medesimo articolo 20 prevede, al comma 3, il termine del 31 dicembre di ogni anno per l'adozione del provvedimento di ricognizione e razionalizzazione;

Accertato che la ricognizione delle partecipazioni detenute da questo Ente *alla data del 31 dicembre 2017* risulta essere la seguente:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 31/12/2017	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3633%	126.883.499

Ritenuto doversi confermare, con riferimento alle predette società partecipate in via diretta, quanto già riportato nella citata deliberazione C.C. n. 48/2017 con la quale è stata approvata la ricognizione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.175/2016, come di seguito evidenziato:

1. la società **A.E.B. S.p.A.** si occupa di svolgere per il Comune di Giussano le seguenti attività, riconducibili alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016: a) gestione servizio lampade votive cimiteriali, il cui affidamento è in scadenza il 31-12-2018; b) gestione della "farmacia comunale di Giussano";
 - Il Comune di Giussano, con una quota pari al 3,273%, non partecipa in qualità di "*socio di controllo*" della predetta società A.E.B. S.p.A. che è a capo di un gruppo societario operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto da Gelsia S.r.l., RetiPiù S.r.l. e Gelsia Ambiente S.p.A.;
2. la società **Brianzacque S.r.l.** è stata identificata quale gestore unico affidatario del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Provincia di Monza e della Brianza, mediante contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza in data 14 giugno 2012. Brianzacque risponde ai requisiti del modello "in house" ed è controllata dai propri soci attraverso un comitato di controllo analogo;

- l'attività della società è quindi riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) di cui all'art. 4, comma 2 lettera a) D. Lgs. n. 175/2016;

Preso atto che il Comune di Giussano, alla data del 31 dicembre 2017, partecipa altresì, in via indiretta, alle seguenti società, da non considerare ai fini del processo di razionalizzazione previsto dalla norma in questione poiché detenute tramite la predetta Società A.E.B. S.p.A., non soggetta al controllo da parte del Comune di Giussano ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera g) T.U.S.P.:

Società indirette di 1° livello tramite A.E.B. S.p.A.	
Società partecipata	Quota partecipazione di AEB S.p.A.
Gelsia S.r.l.	77,111%
Reti Più S.r.l.	58,862%
Sinit "Sinergie Italiane" S.r.l. in liquidazione	7,182%
ASML S.p.A. in liquidazione	0,964%

Società indirette di 2° livello tramite A.E.B./Gelsia S.r.l.	
Società partecipata	Quota partecipazione di Gelsia S.r.l.
Gelsia Ambiente S.r.l.	100% controllata da Gelsia S.r.l.

Verificato che, in base a quanto sopra esposto e come risultante dalla Relazione tecnica allegato B) al presente atto, sussistono i presupposti per il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie, già oggetto di revisione straordinaria con delibera di Consiglio n° 48 del 18/9/2017, detenute dal Comune di Giussano alla data del 31 dicembre 2017:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 31/12/2017	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3633%	126.883.499

dal momento che le stesse:

- soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 4 del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i., con particolare riferimento:
 - ✓ al comma 1: trattasi di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 - ✓ al comma 2 lettera a): trattasi di partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- non rientrano nei parametri previsti dall'art. 20, comma 2 e art. 26, c. 12-quinquies del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i., di seguito riportati:
 - ✓ società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - ✓ società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;

- ✓ società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

Ribadito che l'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della Legge Regionale 26/2003, non può essere affidato direttamente dal Comune di Giussano ma solo dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza e, pertanto, occorre necessariamente mantenere la partecipazione in Brianzacque s.r.l., soggetto individuato con specifico contratto di servizio stipulato in data 14 giugno 2012 e sottoscritto dalla stessa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza;

Evidenziato che si ravvisa l'opportunità di mantenere la partecipazione in AEB S.p.A. anche avuto riguardo a motivazioni di convenienza economica, posto che le attività delegate alla stessa società hanno generato flussi di cassa positivi pressoché costanti per il bilancio comunale in forza di specifici accordi contrattuali (Euro 37.000,00 annui circa, negli ultimi tre anni, per i servizi di illuminazione votiva e gestione farmacia comunale);

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art.10 del T.U.S.P. n. 175/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto del parere espresso, in data 26 settembre 2018, dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato C) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto comunale;

Acquisiti sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del Testo Unico D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri dichiaranti la regolarità tecnica e contabile da parte dei Dirigenti di Settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Effettuata la votazione in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione al 31 dicembre 2017 e provvedimenti conseguenti" in presenza di numero 13 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli	n. 13
- voti contrari	n. //
- consiglieri astenuti	n. //

In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, dall'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate come risulta dalla Relazione tecnica allegato B), sussistono i presupposti per confermare il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, di tutte le società detenute in via diretta dal Comune di Giussano alla data del 31 dicembre 2017 di seguito evidenziate, già oggetto di revisione straordinaria ai sensi

dell'articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 18/09/2017:

Società partecipate dirette	Quota % Partecipazione al 31/12/2017	Capitale sociale (€)
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3633%	126.883.499

considerato che risultano soddisfatti i seguenti requisiti richiesti dal T.U.S.P. n. 175/2016:

- l'attività svolta dalle società partecipate è riconducibile ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a) del T.U.S.P. "produzione di un servizio di interesse generale";
- non si riscontrano le condizioni indicate dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P., in presenza delle quali occorrerebbe adottare specifico piano di riassetto per addivenire alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

2. di prendere atto della relazione tecnica Allegato B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto del Parere rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 26 settembre 2018, Allegato C);
4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa ad AEB S.p.A. e Brianzacque srl;
5. di riscontrare che, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sarà trasmesso con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i. ai seguenti organismi:
 - alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016 nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;
 - alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016.

Effettuata, inoltre, la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. 13 consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 13
- voti contrari n. //
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

- A) Pareri
- B) Relazione tecnica “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie”
- C) Parere organo revisione

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Pierluigi Elli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Filippo Ballatore

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale N° 51 del 29/10/2018.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell'art. 32 L. n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi a norma dell'art. 124 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Giussano, 27/11/2018

SERVIZIO AFFARI GENERALI
IL FUNZIONARIO
Pierfrancesco Conti

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

ALLEGATO "A"

Oggetto : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, in base all'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprimo parere, vista la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Funzionario : _____

Giussano, li 22/10/2018

IL DIRIGENTE
Settore Economico Finanziario E Servizi Alla
Persona
Dott. Marco Raffaele Casati

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

ALLEGATO "A"

Oggetto : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

FAVOREVOLE

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Funzionario : Paolo Dottore

Giussano, li 22/10/2018

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E SERVIZI ALLA PERSONA

Marco Raffaele Casati

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

ALLEGATO "A"

Oggetto : RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PARERE DI CONFORMITÀ

In merito alla proposta di delibera di cui all'oggetto sopra indicato, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e dell'art. 3.1 del Regolamento usi controlli interni: **NULLA DA DICHIARARE**

Giussano, li 22/10/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Filippo Ballatore

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

**RELAZIONE TECNICA
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI GIUSSANO
(ART. 20 D. LGS. 19 agosto 2016 N. 175 e s.m.i. - D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100)**

1. PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", con particolare riferimento al comma 2 per il quale i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute devono essere approvati annualmente e corredati da una relazione tecnica.

Di seguito viene riportato il contenuto dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, in base al quale si è proceduto a svolgere un'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute dal Comune di Giussano che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 20 "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni pubbliche"

1. *"Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione. . . . omissis"*
2. *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*
3. *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

. . . omissis . . .

Si evidenzia che, ai sensi della definizione data dall'articolo 2 lettera g) di cui al citato D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per "partecipazione indiretta" è da intendersi la "*partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*".

Il presente documento viene allegato quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione consiliare di revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Giussano con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Per ciascuna delle partecipazioni interessate dal processo di razionalizzazione periodica, con la presente relazione si procede a verificare, sulla base di presupposti giuridici, fattuali, gestionali ed economico-finanziari, la conformità delle stesse rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

2. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GIUSSANO OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DI CUI ALL'ART.20 DEL T.U.S.P.

la situazione delle partecipazioni del Comune di Giussano alla data del 31 dicembre 2017 viene di seguito rappresentata:

A) PARTECIPAZIONI DIRETTE

Società partecipata	Quota % Partecipazione	Capitale sociale (€)	n. azioni
1. A.E.B. "Ambiente Energia Brianza" S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%	84.192.200	27.555
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Via E. Fermi, 105)	3,3633%	126.877.499	-

A) PARTECIPAZIONI INDIRETTE

SOCIETA' INDIRETTE DI 1° LIVELLO tramite A.E.B. S.p.A.	
Società partecipata	Quota partecipazione di A.E.B. S.p.A.
Gelsia S.r.l.	77,111%
Reti Più S.r.l. (già Gelsia Reti S.r.l.)	58,862%
Sinit "Sinergie Italiane" S.r.l. in liquidazione	7,182%
ASML S.p.A. in liquidazione	0,964%
SOCIETA' INDIRETTE DI 2° LIVELLO tramite A.E.B./Gelsia S.r.l.	
Società partecipata	Quota partecipazione di Gelsia S.r.l.
Gelsia Ambiente S.r.l.	100% Gelsia S.r.l.

Alla luce della definizione di "*partecipazione indiretta*" riportata all'art. 2, comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ai fini degli adempimenti del Decreto in questione, si evidenzia che tutte le partecipazioni indirette detenute da questo Ente, elencate nel Prospetto B), non rientrano nelle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, poiché il Comune di Giussano, con una quota pari al 3,273%, non partecipa in qualità di "*socio di controllo*" della società A.E.B. S.p.A., detentrici di fatto di tutte le partecipazioni indirette del Comune di Giussano.

Pertanto vengono considerate ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 20 del T.U.S.P. le seguenti partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Giussano:

1. Ambiente Energia Brianza (A.E.B.) S.p.A. partecipata diretta (3,273% al 31/12/2017)
2. Brianzacque S.r.l. partecipata diretta (3,3633% al 31/12/2017)

Si riportano nel prospetto di riepilogo **allegato 1)** alla presente Relazione, i dati e le informazioni utili alla verifica dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni in AEB S.p.A. e Brianzacque s.r.l., con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- a) verifica della riconducibilità delle partecipazioni societarie detenute alle categorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
- b) soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- c) non ricomprensione delle società partecipate in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Giussano, 24 settembre 2018

Il Dirigente del Settore
Economico finanziario e Servizi alla persona
(Dott. Marco Raffaele Casati)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI GIUSSANO

Art. 20 T.U.S.P. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. (D. Lgs. 16.06.2017 n. 100)

ANALISI E VERIFICA REQUISITI PER MANTENIMENTO ATTUALI PARTECIPAZIONI

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE situazione al 31.12.2017	Ambiente Energia Brianza "A.E.B." S.p.A.	BRIANZACQUE S.r.l.
Sede legale	Seregno - Via Palestro, 33	Monza - Viale Enrico Fermi, 105
Codice Fiscale	02641080961	03988240960
Tipologia partecipazione	diretta	diretta
Capitale sociale al 31/12/2017	€ 84.192.200,00	€ 126.883.499,00
Quota Comune di Giussano %	3,2730%	3,3633%
Socio di maggioranza	Comune di Seregno (71,400%)	Comune di Monza (18,0905%)
Oggetto sociale	Gestione servizi pubblici locali: farmacie comunali; servizio lampade votive cimiteriali; altri servizi pubblici svolti per Comuni soci, anche attraverso società collegate (gruppo AEB-Gelsia): telecomunicazioni, vendita gas-metano, energia elettrica, teleriscaldamento e calore, gestione reti gas-metano, illuminazione pubblica, servizi ambientali.	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; Gestione delle reti fognarie. Brianzacque S.r.l. è stata individuata quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale (A.T.O.) della Provincia di Monza e Brianza, fino a tutto il 2031. E' una società "monouility" che risponde ai requisiti del modello <i>in house</i> operante in via esclusiva nel Servizio Idrico Integrato. E' controllata dai propri Soci attraverso un "Comitato di controllo analogo"
n. Amministratori e/o sindaci nominati dal Comune	nessuno	nessuno
n. Amministratori: 2017	5	3
2016	5	3
2015	5	3 (dicembre 2015)
n. medio dipendenti (2017)	45	319
Dati economici		
Fatturato medio triennio 2015/2017	€ 12.266.528	€ 90.497.125
UTILE d'esercizio : 2017	€ 4.997.139	€ 7.360.438
UTILE d'esercizio : 2016	€ 4.321.935	€ 1.392.107
UTILE d'esercizio : 2015	€ 4.951.147	€ 2.418.950
2014	€ 6.185.774	€ 1.473.214
2013	€ 2.603.577	€ 1.491.831
2012	€ 2.933.604	€ 616.521
Attività svolta per il Comune di Giussano	a) Servizio lampade votive cimiteriali (scadenza 31.12.2018); b) gestione Farmacia comunale	Gestore Unico Servizio Idrico Integrato mediante affidamento da parte dell'ATO-MB.

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE	A.E.B. S.P.A. Ambiente Energia Brianza	BRIANZACQUE S.R.L.
---	---	---------------------------

Verifica requisiti Art. 4 TUSP n. 175/2016 e s.m.i.: Attività svolte

<i>comma 1. "Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"</i>	Requisito RISPETTATO - La gestione del servizio lampade votive cimiteriali e del servizio di gestione della farmacia comunale è riconducibile alla produzione di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.	Requisito RISPETTATO - L'attività di "Gestore unico del servizio idrico integrato" è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
<i>comma 2. lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"</i>	Requisito RISPETTATO - La gestione della lampade votive cimiteriali e del servizio farmaceutico si configurano quali servizi di interesse generale.	Requisito RISPETTATO - L'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato si configura quale servizio di interesse generale.

Verifica condizioni Art. 20, comma 2. TUSP n. 175/2016: Piano di razionalizzazione

<i>lettera a) "partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4"</i>	Non necessita Piano di razionalizzazione poiché soddisfatto il requisito di cui all'art. 4, comma 2a).	Non necessita Piano di razionalizzazione poiché soddisfatto il requisito di cui all'art. 4, comma 2a)
<i>lettera b) "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"</i>	NON sussiste la fattispecie (N. dipendenti superiore al N. degli amministratori).	NON sussiste la fattispecie (N. dipendenti superiore al N. degli amministratori).
<i>lettera c) "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"</i>	NON sussiste la fattispecie	NON sussiste la fattispecie Società individuata dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza.
<i>lettera d) "partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" - art. 26 c. 12-quinquies</i>	NON sussiste la fattispecie (Fatturato medio triennio 2015/2017 superiore a 500.000,00 di Euro)	NON sussiste la fattispecie (Fatturato medio triennio 2015/2017 superiore a 500.000,00 di Euro)
<i>lettera e) "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"</i>	NON sussiste la fattispecie (Società in UTILE d'esercizio nel quinquennio 2013/2017)	NON sussiste la fattispecie (Società in UTILE d'esercizio nel quinquennio 2013/2017)
<i>lettera f) "necessità di contenimento dei costi di funzionamento"</i>	NON sussiste la fattispecie. Si registrano valori di bilancio positivi nel periodo 2012-2017, sia con riferimento agli utili d'esercizio che con riferimento ai costi operativi da conto economico che risultano di fatto mai in aumento dall'esercizio 2013.	NON sussiste la fattispecie. La società, anche a seguito della deliberazione n. 6/2017/VSG del 19/1/17 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Lombardia - ha comunque in corso un processo di efficientamento delle risorse umane interne e di riduzione delle spese per consulenze tecniche.
<i>lettera g) "necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4"</i>	firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE il 03/12/2018 NON si ravvisa la necessità	BALLATORE. NON si ravvisa la necessità

COMUNE DI GIUSSANO

Provincia di Monza e Brianza

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL’ART. 20 C. 2 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Richiamato l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. in particolare il comma 1. lettera b) n. 3 il quale prevede che l’Organo di revisione esprima un parere sulle “*modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*”;

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” così come modificato dal successivo D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 “*Decreto correttivo*”;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione al 31 dicembre 2017 e provvedimenti conseguenti*”;

Vista ed esaminata la Relazione tecnica allegata a corredo della proposta di deliberazione di che trattasi, contenente l’esito della ricognizione effettuata;

Preso atto che l’Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie, già oggetto di revisione straordinaria approvata con deliberazione di Consiglio comunale n° 48 del 18/9/2017 ai sensi dell’art. 24, comma 1 del TUSP:

Società partecipate dirette	% Partecipazione al 31/12/2017
1. A.E.B. “Ambiente Energia Brianza” S.p.A. - Seregno (Via Palestro, 33)	3,273%
2. Brianzacque S.r.l. - Monza (Viale Enrico Fermi, 105)	3,3633%

avendo verificato nei confronti delle stesse:

- a) il rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 175/2016, trattandosi di società che svolgono attività che rientrano tra i servizi di interesse generale e dunque partecipabili da parte delle Amministrazione pubbliche purché costituite in forma di S.p.A. o S.r.l.;
- b) l’insussistenza delle condizioni indicate dall’art. 20, comma 2 del TUSP in presenza delle quali occorrerebbe adottare specifico piano di riassetto per addivenire alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione al 31 dicembre 2017 e provvedimenti conseguenti”*

circa il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle partecipazioni detenute in AEB S.p.A. e Brianzacque s.r.l..

Giussano, 26 settembre 2018

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO: Dott. Giuseppe MAFFEI

I REVISORI Dott. Angelo PELUCCHI

Dott. Giovanni BRENNI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.